

Processo amministrativo. In vigore dal 9 dicembre le correzioni per il rito davanti al Tar e al Consiglio di Stato

Sanzione per la lite temeraria

In caso di soccombenza la penalità a favore dell'Erario arriva a 20mila euro

**Teresa Farina
Guglielmo Saporito**

■ Dal 9 dicembre 2011 saranno in vigore le correzioni al processo amministrativo previste dal decreto legislativo 195 del 15 novembre 2011 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 273 del 23 novembre).

Gli avvocati dovranno tener presenti le innovazioni poiché si applicano subito ai processi in corso. Solo se le modifiche introdotte generano decadenze a suo tempo non previste (e quindi non più rimediabili), le nuove norme non vanno applicate. Le innovazioni riguardano *il domicilio del legale*: se non vi è un domicilio nel Comune sede del Tar o del Consiglio di Stato, gli avvisi del procedimento sono notificati in segreteria, non più a mezzo raccomandata in altre città. La posta elettronica del legale che cura la lite, può essere diversa dall'indirizzo di posta elettronica del domiciliatario. In merito alle *spese di giudizio*, in caso di sconfitta, la parte soccombente che ha operato in modo temerario rischia una sanzione fino a 20mila euro, importo che verrà incamerato dallo Stato (articolo 26, decreto legislativo 104).

Se è difficile rispettare i ter-

mini per depositare documenti e memorie (40 e 30 giorni prima dell'udienza, con riduzioni per alcuni riti), il giudice può disporre deroghe, purché sia rispettato il contraddittorio con l'avversario.

Il giudice guiderà l'*esecuzione delle sentenze*, che avviene anche mediante commissari "ad acta" che si sostituiscono all'amministrazione; le contestazioni verso il commissario vanno proposte entro 60 giorni; anche i terzi ignari della lite possono interloquire, se sono lesi i loro interessi (ad esempio, in una procedura di concorso).

I *controinteressati* nella procedura di accesso ai documenti, cioè le parti che hanno un interesse contrapposto al ricorrente, devono ricevere la notifica del ricorso, ma basta che tale notifica giunga a uno solo di loro; se vogliono interloquire nella lite, possono far valere la loro posizione entro 30 giorni. Hanno un *rito abbreviato nei termini* i ricorsi in materia di Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale e dell'Agenzia in materia di acqua e i ricorsi in materia di discriminazioni di genere (pari opportunità) in ambito lavorativo pubblico.

Aumentano poi i limiti al po-


tere di intervento di urgenza con attenta valutazione del danno generale rispetto al danno del singolo: la contrazione si applica non solo alle opere pubbliche strategiche, ai contratti di sviluppo, al subentro di altra impresa in caso di fallimento dell'aggiudicatario o risoluzione del contratto e alle procedure dell'Expo di Milano.

La *giurisdizione esclusiva* (cioè su diritti e interessi, sottraendo competenza ai tribunali ordinari) si estende alla gestione dei provvedimenti taciti o espressi sulle Scia (Segnalazioni certificate di inizio attività) e sui silenzi assenso per decorso di 30 giorni.

Sono *affidate al giudice amministrativo*, in giurisdizione esclusiva, le controversie su diritti d'uso su frequenze radio in banda larga e la decadenza di funzionari per dissesto finanziario degli enti locali.

Nuova competenza territoriale del Tar Lazio per la carriera dei magistrati amministrativi, le frequenze in banda larga, i provvedimenti dei commissari per situazioni di emergenza, le controversie sull'operato dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le novità

01 | LE MODIFICHE

Il 9 dicembre 2011 entrano in vigore le rettifiche poste dal Dlgs 195 del 15 novembre 2011, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 273 del 23 novembre. Gli articoli modificati sono riportati sotto.

Domicilio legale

- Articolo 25, Dlgs 104/2010

Posta elettronica del legale

- Articolo 136, Dlgs 104/2010

Spese di giudizio

- Articolo 26, Dlgs 104/2010

Termini per le memorie

- Articolo 54, Dlgs 104/2010

Esecuzione delle sentenze

- Articolo 114, Dlgs 104/2010

I controinteressati

- Articolo 116, Dlgs 104/2010

Rito abbreviato nei termini

- Articolo 119, Dlgs 104/2010

Intervento di urgenza

- Articolo 125, Dlgs 104/2010

Giurisprudenza esclusiva

- Articolo 133, Dlgs 104/2010
- **Competenze del Tar Lazio**
- Articolo 135, Dlgs 104/2010

02 | L'ESCLUSIVA

Tra le materie di competenza esclusiva del giudice amministrativo ci sono:

- «danni ingiusti da ritardo nel procedimento amministrativo;
- accordi tra privati e p.a. e tra enti;
- Dia, Scia e silenzio assenso;
- indennizzi per revoca di provvedimenti;
- diritto di accesso a documenti;
- concessione di beni pubblici, tranne indennità, canoni e corrispettivi;
- concessioni di pubblici servizi;
- diritti sull'uso di tecnologie telematiche pubbliche;
- affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture;
- atti e provvedimenti in materia urbanistica e edilizia;
- espropriazione per pubblica utilità (escluse indennità di esproprio);
- rapporti di lavoro del personale pubblico (non contrattualizzato)

CONVIVENZA IN GAZZETTA

Quella strana firma congiunta

Capita di rado, si può dire quasi mai. Che un provvedimento sia firmato da un presidente del Consiglio non più in carica e da un ministro componente di un nuovo Governo. Non è un refuso ma l'esecuzione precisa della procedura: quando il decreto legislativo di modifica del processo amministrativo è stato definitivamente varato in Consiglio dei ministri era in carica il Governo Berlusconi. Poi il testo è stato inviato tempestivamente al presidente della Repubblica per la firma e, altrettanto tempestivamente, al ministro competente (quello della Giustizia) per la controfirma prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il problema è che Governo e ministri sono cambiati e il nuovo titolare della Giustizia, Paola Severino, si è trovata a controfirmare un provvedimento in cui non aveva avuto voce in capitolo. Ma così è la legge. (Sa.Fo.)